

---

---

Marzo  
2025

# Notiziario Civile e Lavoro

## Corte d'Appello di Perugia

Numero  
3

---

---



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale  
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,  
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia  
(Protocollo del 16 marzo 2022)

---

---

## SOMMARIO

NORMATIVA.....	4
GIURISPRUDENZA NAZIONALE .....	5
CORTE COSTITUZIONALE .....	5
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	6
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI .....	10
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE .....	12
CODICE DI PROCEDURA CIVILE .....	12
GIURISDIZIONE .....	12
PROCURA ALLE LITI .....	12
PROCESSO MONITORIO .....	13
VALUTAZIONE DELLA PROVA.....	13
CODICE CIVILE .....	14
CONTRATTO PRELIMINARE .....	14
CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE .....	14
CONTRATTO DI COMPRAVENDITA .....	15
DIRITTI FONDAMENTALI .....	15
DANNO PATRIMONIALE.....	15
DANNO NON PATRIMONIALE .....	16
RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA .....	18
CONTRATTO DI APPALTO .....	18
CONTRATTI BANCARI .....	18
QUERELA DI FALSO .....	20
IMMIGRAZIONE.....	20
CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. LAVORO.....	21

PREVIDENZA – T.F.R. .... 21

PREVIDENZA – OBBLIGO ISCRIZIONE CASSA PREVIDENZIALE..... 21

PREVIDENZA – SPESE DI LITE..... 22

PREVIDENZA – OBBLIGO ISCRIZIONE CASSA PREVIDENZIALE..... 22

PUBBLICO IMPIEGO ..... 23

FOCUS: IMMIGRAZIONE ..... 24

**NORMATIVA****Legge 21 febbraio 2025, n. 15**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 45 del 24-02-2025](#))

**Legge 17 febbraio 2025, n. 21**

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 52 del 04-03-2025](#))

**Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 dicembre 2024, n. 221**

“Regolamento per la definizione dei criteri per l'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, commi 4 e 12, del decreto legislativo del 4 settembre 2024, n. 138, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n.33 del 10-02-2025](#))

## OSSERVATORIO

## GIURISPRUDENZA NAZIONALE



## CORTE COSTITUZIONALE

**Corte Cost., sent. n. 25/2025 del 30/01/2025 - deposito 07/03/2025**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica.

**Corte Cost., sent. n. 16/2025 del 11/12/2024 - deposito 10/02/2025**

La Corte Costituzionale dichiara: 1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, secondo comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria) nella parte in cui, per le vacanze successive alla prima, dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacanza;

**Corte Cost., sent. n. 7/2025 del 14/01/2025 - deposito 04/02/2025**

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale: (I) dell'art. 2641, secondo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede la confisca obbligatoria di una somma di denaro o beni di valore equivalente a quelli utilizzati per commettere il reato; (II) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 2641, primo comma, cod. civ., limitatamente alle parole «e dei beni utilizzati per commetterlo».

**Corte Cost., ordinanza di rimessione n. 29/2025 del 31/01/2025**

La Corte di Cassazione solleva la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 6, Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, richiamato dall'art. 5-bis Decreto Legislativo 18 agosto 2015, n. 142, nella parte in cui, rinviando alle disposizioni di cui all'art. 22, comma 5-bis, quarto periodo, della legge 22 aprile 2005, n. 69, prevede che la Corte di Cassazione giudichi in camera di consiglio sui motivi di ricorso e sulle richieste del procuratore generale senza intervento dei difensori, in tal modo affidando alla creazione dell'autorità giudiziaria l'individuazione delle scansioni processuali idonee a realizzare il contraddittorio nel termine di sette giorni dalla ricezione degli atti previsto per la decisione, in relazione

---

---

agli articoli 3, 24, 111, primo e secondo comma, 117 Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 6, par. 1 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

## CASSAZIONE SEZIONI UNITE

### Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5992 - deposito 06/03/2025

In relazione alla domanda di condanna del Governo italiano (in persona del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno) al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in occasione dell'illegittima restrizione della libertà personale avvenuta a bordo della nave della Guardia Costiera italiana "U. Diciotti", dal 16/8/2018 al 25/8/2018, a causa del mancato consenso all'attracco della nave nei porti italiani, del mancato consenso allo sbarco sulla terra ferma e per il forzato ed arbitrario trattenimento sulla nave nel porto di Catania, le Sezioni Unite Civili hanno cassato la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 1804 del 13 marzo 2024, la quale, "pur ritenendo sussistere la giurisdizione ordinaria per essersi trattato non di un atto politico, ma di un atto amministrativo, pienamente sindacabile, ha tuttavia respinto nel merito la domanda degli appellanti in difetto della colpa della pubblica amministrazione (non allegata dai ricorrenti e comunque da escludere "alla luce delle concrete modalità con cui si è realizzato il fatto, nonché della complessità e della non univocità della normativa di riferimento") e, comunque, in mancanza di allegazione e prova del danno conseguenza", e pronunciato i seguenti principi:

Rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare in zona SAR - Atto politico sottratto al controllo giurisdizionale - Esclusione

(I) "...va certamente escluso che il rifiuto dell'autorizzazione allo sbarco dei migranti soccorsi in mare protratto per dieci giorni possa considerarsi quale atto politico sottratto al controllo giurisdizionale ... Si è in presenza, piuttosto, di un atto che esprime una funzione amministrativa da svolgere, sia pure in attuazione di un indirizzo politico, al fine di contemperare gli interessi in gioco e che proprio per questo si innesta su una regolamentazione che a vari livelli, internazionale e nazionale, ne segna i confini. Le motivazioni politiche alla base della condotta non ne snaturano la qualificazione, non rendono, cioè, politico un atto che è, e resta, ontologicamente amministrativo. Non vi è dunque difetto assoluto di giurisdizione ..."; (II) "... Nella misura in cui l'ambito di estensione del potere discrezionale, anche quello amplissimo che connota un'azione di governo, è circoscritto da vincoli posti da norme giuridiche che ne segnano i confini o ne indirizzano l'esercizio, il rispetto di tali vincoli costituisce un requisito di legittimità e di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate. E tra tali vincoli rilievo primario ha certamente il rispetto e la salvaguardia dei diritti inviolabili della persona. L'azione del Governo, ancorché motivata da ragioni politiche, non può mai ritenersi sottratta al sindacato giurisdizionale quando si ponga al di fuori dei limiti che la Costituzione e la legge gli impongono, soprattutto quando siano in gioco i diritti fondamentali dei cittadini (o stranieri), costituzionalmente tutelati.»

Obbligo di soccorso in mare - Fonti

(I) "l'obbligo del soccorso in mare corrisponde ad una antica regola di carattere consuetudinario, rappresenta il fondamento delle principali convenzioni internazionali, oltre che del diritto marittimo italiano e costituisce un preciso dovere di tutti i soggetti, pubblici o privati, che abbiano notizia di una nave o persona in pericolo esistente in qualsiasi zona di mare in cui si verifichi tale necessità; come tale esso deve considerarsi prevalente su tutte le norme e gli accordi bilaterali finalizzati al contrasto dell'immigrazione irregolare. Le Convenzioni internazionali in materia, cui l'Italia ha aderito, costituiscono, dunque, un limite alla potestà legislativa dello Stato e, in base agli artt. 10, 11 e 117 della

Costituzione, non possono costituire oggetto di deroga sulla base di scelte e valutazioni discrezionali dell'autorità politica, poiché assumono, in base al principio "*pacta sunt servanda*", un rango gerarchico superiore rispetto alla disciplina interna. Tale obbligo trova una più dettagliata enunciazione, con riguardo alla specifica attività di soccorso in mare, nella Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (c.d. Convenzione SOLAS, acronimo di Safety Of Life At Sea, del 1974 ...), nella Convenzione internazionale sulla ricerca e il soccorso in mare (c.d. Convenzione SAR, acronimo per Search And Rescue, anche nota come Convenzione di Amburgo, ratificata dall'Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147 ...) , nonché nella Convenzione delle Nazioni Unite di Montego Bay sul Diritto del Mare del 1982 (c.d. Convenzione UNCLOS, acronimo per United Nations Convention on the Law of the Sea, ratificata dall'Italia con legge 2 dicembre 1994, n. 689)".

Contenuto - Luogo sicuro - Sbarco "nel più breve tempo ragionevolmente possibile" - "Discrezionalità tecnica" degli Stati - Limiti

(I) "Lo Stato responsabile del soccorso deve organizzare lo sbarco «nel più breve tempo ragionevolmente possibile» (Convenzione SAR, capitolo 3.1.9), fornendo un luogo sicuro in cui terminare le operazioni di soccorso; ... per "luogo sicuro" si intende un "luogo" in cui sia garantita non solo la "sicurezza" - intesa come protezione fisica - delle persone soccorse in mare, ma anche il pieno esercizio dei loro diritti fondamentali, tra i quali, ad esempio, il diritto dei rifugiati di chiedere asilo [...] in capo agli Stati residua, infatti, un margine di "discrezionalità tecnica" solo ai fini dell'individuazione del punto di sbarco più opportuno, tenuto conto del numero dei migranti da assistere, del sesso, delle loro condizioni psicofisiche nonché in considerazione della necessità di garantire una struttura di accoglienza e cure mediche adeguate [...] le operazioni di soccorso erano state di fatto assunte sotto la responsabilità di una autorità SAR italiana, la quale era tenuta in base alle norme convenzionali a portarle a termine, organizzando lo sbarco, «nel più breve tempo ragionevolmente possibile".

Trattenimento dei migranti a bordo - Violazione del diritto alla libertà personale - Limitazione ex art. 5, par. 1, lett. f), 5 Cedu - Configurabilità - Esclusione

(I) "... occorre valutare se il trattenimento dei migranti a bordo della nave Diciotti integri, oppure no, un'arbitraria violazione della libertà personale. Rilievo particolare assume al riguardo l'art. 5 par. 1 lett. f) CEDU il quale ammette, eccezionalmente, la privazione della libertà personale nella peculiare ipotesi in cui si tratti dell'arresto o della detenzione regolari di una persona per impedirle di entrare illegalmente nel territorio, oppure di una persona contro la quale è in corso un procedimento di espulsione o di estradizione. In tale prospettiva, però, escluso che il trattenimento a bordo della nave costiera di migranti non ancora compiutamente identificati (e potenzialmente titolari del diritto di asilo ex art. 10, terzo comma, Cost.) possa essere inquadrato nell'ambito di procedimenti di espulsione o di estradizione, non può nemmeno ipotizzarsi che detto trattenimento possa trovare copertura sovranazionale quale misura (assimilabile all'arresto o alla detenzione regolare) finalizzata a impedire l'ingresso illegale nel territorio. Una tale interpretazione della norma convenzionale è stata chiaramente respinta dalla Corte EDU nella sentenza *Khlaifia and Others v. Italy*, relativa ad un caso - per alcuni aspetti analogo a quello in esame - di trattenimento di migranti tunisini a bordo di navi, ormeggiate nel porto di Palermo, per effetto di un atto dell'Esecutivo".

Responsabilità risarcitoria della p.a. - Violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione - Mera illegittimità del provvedimento amministrativo - Insufficienza - Errore scusabile - Rilevanza

(I) "Perché un evento dannoso sia imputabile a responsabilità della p.a., tale imputazione non potrà avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento amministrativo, richiedendo, invece, una più penetrante indagine in ordine alla valutazione della colpa, che, unitamente al dolo, costituisce requisito essenziale della responsabilità aquiliana. La sussistenza di tale elemento

---

---

sarà riferita non al funzionario agente, ma alla p.a. come apparato, e sarà configurabile qualora l'atto amministrativo sia stato adottato ed eseguito in violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione alle quali deve ispirarsi l'esercizio della funzione amministrativa, e che il giudice ordinario ha il potere di valutare, in quanto limiti esterni alla discrezionalità amministrativa. [...] Non si può, in linea di principio, escludere la rilevanza dell'errore scusabile commesso dalla P.A. [...] Elemento essenziale per la sussistenza dell'errore scusabile è, quindi, l'inevitabilità dello stesso, determinata da cause oggettive, estranee all'agente, che finisce per escludere la colpevolezza, intesa quale forma di qualificazione dell'azione soggettiva nelle fattispecie di responsabilità. [...] L'accertamento dell'esistenza dell'errore scusabile, costituendo un accertamento fattuale, rientra nella competenza esclusiva del giudice di merito ed è incensurabile in Cassazione, se adeguatamente motivato ...”.

Diniego di autorizzazione a procedere - Sindacabilità della condotta - Rilevanza impeditiva rispetto alla sola giurisdizione penale - Fondamento

(I) “... Non può condurre a diversa conclusione il fatto che, nel caso della nave Diciotti ... il Senato della Repubblica abbia negato l'autorizzazione a procedere nei confronti del Ministro dell'Interno ... richiesta dal Tribunale dei Ministri di Catania per il reato di sequestro di persona pluriaggravato [...] la Legge cost. n. 1 del 1989 è evidentemente diretta a garantire la funzione governativa attribuendo al Parlamento il potere di sottrarre alla giurisdizione penale ordinaria determinate condotte nei casi previsti dall'art. 9, comma 3 (“interesse dello Stato costituzionalmente rilevante» o «perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo”). L'autorizzazione della camera di appartenenza, secondo le norme stabilite con legge costituzionale, è prevista ... solo per i «reati» commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, anche se cessati dalla carica. Le norme di dettaglio regolano la procedura in una prospettiva esclusivamente penalistica. [...] Se principio cardine di uno Stato costituzionale di diritto è la giustiziabilità di ogni atto lesivo dei diritti fondamentali della persona, ancorché posto in essere dal Governo e motivato da ragioni politiche, la sottrazione dell'agire politico a tale sindacato - pur prevista, in presenza di determinati presupposti, da norma costituzionale - non può che costituire l'eccezione, come tale soggetta a interpretazione tassativa e riferibile, dunque, solo alla responsabilità penale”.

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5968 - deposito 06/03/2025**

Le Sezioni Unite Civili - in relazione alla questione rimessa dal Tribunale di Siracusa con rinvio pregiudiziale *ex art. 363-bis c.p.c.* del 31/7/2024 - hanno pronunciato il seguente principio: “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5841 - deposito 05/03/2025**

Le Sezioni Unite Civili - in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Seconda civile con l'ordinanza interlocutoria n. 18903 del 10 luglio 2024 - hanno pronunciato i seguenti principi: (I) “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su

---

---

conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. (II) “Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall’art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo”.

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 5089 - deposito 26/02/2025**

Le Sezioni Unite Civili - in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Prima civile con l’ordinanza interlocutoria n. 24237 dell’8 agosto 2023 - hanno pronunciato i seguenti principi: (I) “L’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. dell’atto di scissione societaria, diretta alla declaratoria di inopponibilità del negozio al creditore, è devoluta alla competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché, pur non introducendo una controversia relativa a rapporti tra società, soci e organi sociali, e pur non risultando diretta ad incidere, come l’opposizione ex artt. artt. 2506-ter, 2503 e 2503-bis c.c., sulla scissione, privandola di efficacia erga omnes, investe un tipico atto dell’organizzazione societaria, che, in quanto produttivo di un pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore e in quanto posto in essere in presenza delle condizioni soggettive previste alternativamente dal comma 1, nn. 1 e 2, del cit. art. 2901 c.c., entra a far parte della *causa petendi* dell’azione proposta, qualificando il corrispondente giudizio come relativo a un rapporto societario”; (II) “L’azione revocatoria ex art. 66 L. fall. dell’atto di scissione societaria è devoluta alla competenza del tribunale fallimentare, la quale prevale su quella del tribunale delle imprese”.

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 4892 - deposito 25/02/2025**

Le Sezioni Unite Civili - in relazione alla questione ritenuta di massima di particolare importanza, già oggetto di contrasto, dalla Sezione Terza civile con l’ordinanza interlocutoria n. 31276 del 9 novembre 2023 - hanno pronunciato il seguente principio: “Il diritto del locatore a conseguire, ai sensi dell’art. 1223 c.c., il risarcimento del danno da mancato guadagno a causa della risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore non viene meno, di per sé, in seguito alla restituzione del bene locato prima della naturale scadenza del contratto, ma richiede, normalmente, la dimostrazione, da parte del locatore, di essersi tempestivamente attivato, una volta ottenuta la disponibilità dell’immobile, per una nuova locazione a terzi, fermo l’apprezzamento del giudice delle circostanze del caso concreto anche in base al canone della buona fede e restando in ogni caso esclusa l’applicabilità dell’art. 1591 c.c.».

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 3652 - deposito 13/02/2025**

Le Sezioni Unite Civili - in relazione - hanno pronunciato i seguenti principi: (I) “Sebbene l’art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 limiti l’impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Sezione disciplinare alle sentenze e alle ordinanze di sospensione cautelare, obbligatoria e facoltativa, di cui agli artt. 21 e 22 dello stesso decreto legislativo, deve ritenersi consentito il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con la quale la Sezione disciplinare, ai sensi del successivo (e posteriormente introdotto) art. 25-bis, decide in tema di riabilitazione, trattandosi di provvedimento che statuisce sulle situazioni giuridiche del magistrato ritenuto responsabile in esito al procedimento disciplinare, perpetuando, in caso di diniego del beneficio, l’effetto che si ricollega alla pronuncia di condanna, e viceversa neutralizzandone ogni effetto allorché la riabilitazione sia accordata”; (II) “La riabilitazione [è] ammissibile anche quando la censura è accompagnata dalla misura del trasferimento di sede o di funzione.” (III) “La riabilitazione del magistrato condannato alla censura con trasferimento d’ufficio non comporta ... l’estinzione di quest’ultima misura. Non si assiste, cioè, ad una riassegnazione automatica, eventualmente in

---

---

soprannumero, alla sede dalla quale il magistrato condannato e riabilitato era stato trasferito. Ciò non toglie che il magistrato trasferito d'ufficio, una volta maturato il periodo di legittimazione nell'ufficio *ad quem*, possa ambire, al pari di ogni altro magistrato, al rientro nella sede da cui è stato trasferito (o al trasferimento in altra sede) secondo la disciplina ordinaria dei tramutamenti, ferme le valutazioni di competenza del Consiglio superiore.”

### **Cass. Civ. Sez. Un., sentenza n. 3625 - deposito 12/02/2025**

Le Sezioni Unite Civili - in relazione alla questione rimessa dalla Sezione Tributaria con l'ordinanza interlocutoria n. 7425 del 14 marzo 2023 - hanno pronunciato i seguenti principî: (I) “Nella fattispecie di responsabilità dei soci limitatamente responsabili per il debito tributario della società estintasi per cancellazione dal registro delle imprese, il presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, di cui al 3<sup>a</sup> (già 2<sup>a</sup>) co. dell'art. 2495 cod. civ., integra, oltre alla misura massima dell'esposizione debitoria personale dei soci, una condizione dell'azione attinente all'interesse ad agire e non alla legittimazione *ad causam* dei soci stessi”; (II) “questo presupposto, se contestato, deve conseguentemente essere provato dal Fisco che faccia valere, con la notificazione ai soci *ex artt.* 36 co. 5<sup>a</sup> d.P.R. n. 602/73 e 60 d.P.R. 600/73 di apposito avviso di accertamento, la responsabilità in questione, fermo restando che l'interesse ad agire dell'Amministrazione finanziaria non è escluso per il solo fatto della mancata riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, potendo tale interesse radicarsi in altre evenienze, quali la sussistenza di beni e diritti che, per quanto non ricompresi in questo bilancio, si siano trasferiti ai soci, ovvero l'escussione di garanzie”; (III) “la verifica del presupposto dell'avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, concernendo un elemento che deve essere dedotto nella fase di accertamento da indirizzarsi direttamente nei confronti dei soci *ex art.* 36 co. 5<sup>a</sup> d.P.R. n. 602/73, non può avere ingresso nel giudizio di impugnazione introdotto dalla società avverso l'avviso di accertamento ad essa originariamente notificato, quand'anche questo giudizio venga poi proseguito, a causa dell'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, da o nei confronti dei soci quali successori della società stessa.”

## **CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI**

### **Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5714 - deposito 04/03/2025**

**Questione controversa:** La Sezione Tributaria ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite delle questioni concernenti l'ambito di efficacia dell'art. 21-*bis*, del d.lgs. n. 74 del 2000 - introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. m), del d.lgs. n. 87 del 2024, in vigore dal 29 giugno 2024, quindi trasposto nell'art. 119 del Testo unico della giustizia tributaria (d.lgs. 14 novembre 2024, n. 175), vigente dal 1° gennaio 2026 - sia in relazione all'estensione anche al rapporto impositivo - ovvero alla limitazione alla sola parte sanzionatoria - degli effetti della sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario (emessa ad esito del dibattimento con la formula “perché il fatto non sussiste”), sia in ordine all'applicabilità della nuova disciplina all'ipotesi di assoluzione con la formula prevista dall'art. 530, comma 2, del c.p.p.

### **Cass. Civ. sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria n. 5798 - deposito 04/03/2025**

**Questione controversa:** La Sezione Lavoro, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., ha disposto la trasmissione del ricorso alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in ordine

alla seguente questione di diritto: “se, per i giudici onorari di tribunale (G.O.T.), in relazione al servizio prestato prima dell’entrata in vigore della l. 31 dicembre 2012, n. 247 (che, all’art. 21, comma 8, ha previsto l’iscrizione alla Cassa forense di tutti gli iscritti all’albo), non è configurabile alcuna copertura assicurativa, oppure trova applicazione - per analogia - l’iscrizione alla Cassa forense prevista dall’art. 8 della l. n. 276 del 1997 per i giudici onorari aggregati (G.O.A.), ovvero vige l’obbligo d’iscrizione presso la Gestione separata dell’I.N.P.S., ai sensi dell’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995”.

**Cass. Civ. sez. Lavoro, sentenza n. 5434 - deposito 01/03/2025**

La Sezione Lavoro, ai sensi dell’art. 64, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, ha cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al Tribunale di Modena con la prescrizione di attenersi all’interpretazione indicata, secondo cui, per i dirigenti medici con rapporto di lavoro a impegno ridotto, l’indennità di esclusività, in quanto trattamento economico di natura retributiva, va riproporzionata ai sensi dell’art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015 secondo il principio del “*pro-rata temporis*”, di cui all’art. 112, comma 10, del c.c.n.l. 19 dicembre 2019 dirigenza medica, norma collettiva che non contrasta con il principio di non discriminazione.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA – SEZ. CIVILE

### CODICE DI PROCEDURA CIVILE

#### GIURISDIZIONE

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 124/2025 - deposito 27/02/2025**

Neppure con una azione di accertamento negativo, come quella che, more solito, sorge invocando la prescrizione della pretesa azionata o la mancata conoscenza degli atti impositivi per inesistenza o nullità della notificazione di questi, può ammettersi che la pretesa fiscale possa essere sindacata dinanzi l'Autorità giudiziaria ordinaria, conservando pur sempre giurisdizione l'Autorità chiamata a esprimersi sul diritto sostanziale che sorregge la pretesa. Non avendo dedotto nulla l'appellante sul punto, è stato ritenuto che la sentenza gravata conservasse il proprio effetto di giudicato, acquisito per via incidentale, ma pur sempre con il sufficiente effetto di consolidato accertamento sul difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in luogo del competente giudice tributario.

A mente dell'art. 2, D. Lgs. n. 546 del 1992, sono state ritenute sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata, con la conseguenza che l'impugnazione degli atti prodromici all'esecuzione, quale la cartella esattoriale con avviso di mora (o l'intimazione di pagamento, ex art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973) doveva essere devoluta alla giurisdizione delle commissioni tributarie, se autonomamente impugnabili ai sensi dell'art. 19 dello stesso decreto.

E per le entrate tributarie elencate all'art. 2, D. Lgs. n. 546/1992, ai sensi dell'art. 57, D.P.R. n. 602/1973 non potevano ammettersi: a) le opposizioni regolate dall'articolo 615 del Codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni; b) le opposizioni regolate dall'articolo 617 del Codice di procedura civile relative alla regolarità formale e alla notificazione del titolo esecutivo.

Per effetto della normativa richiamata la Corte ha ritenuto il proprio difetto di giurisdizione non soltanto per l'effetto del giudicato esterno maturato, ma anche per l'impossibilità di esaminare il merito della pretesa che, nella specie, aveva ad oggetto l'impugnazione della intimazione di pagamento sorretta da debiti tributari per il mancato versamento di Irpef argomentando dalle motivazioni delle pronunce rese da Cass. S.U. n. 8279/2008, n. 23832/2007, n. 10958/2005, S.U. n. 1865/2011, Cass. n. 11794/2016, e Cass. S.U. n. 19071/2016.

#### PROCURA ALLE LITI

##### **Corte d'Appello, sentenza n. 124/2025 - deposito 27/02/2025**

Precisato che la rinuncia all'azione investe direttamente il rapporto sostanziale e non ha natura meramente processuale, la Corte ha ritenuto di non poter intervenire esaminando una materia che, nella specie, era riservata al giudice speciale, con l'effetto di dover fare, in ipotesi, denegata applicazione dell'art. 46, D.lgs. n. 546/1992, difettando la giurisdizione del Giudice civile su una questione che non atteneva al rito del processo ma che era sostanziale come la pronuncia dichiarativa per cessazione della materia del contendere per l'adesione alla procedura di rottamazione prevista dalle leggi tributarie.

## PROCESSO MONITORIO

### **Corte d'Appello, sentenza n. 110/2025 - deposito 24/02/2025**

In adesione al su esteso principio i giudici di Appello, dopo aver accertato la fondatezza ab origine della pretesa del creditore azionata mediante il decreto ingiuntivo e l'erroneità della sentenza di primo grado che aveva accolto l'opposizione promossa dal debitore, richiamato l'orientamento costante della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui la riforma della sentenza di primo grado che revoca il decreto ingiuntivo opposto non fa risorgere il decreto stesso, ormai definitivamente venuto meno, hanno condannato la debitrice al pagamento in favore dell'opposta dell'importo richiesto, confermando anche spese e compensi della fase monitoria.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 75/2025 - deposito 10/02/2025**

Stante l'efficacia soltanto provvisoria del provvedimento sommario, qual è il decreto ingiuntivo, l'accoglimento dell'opposizione da parte della sentenza di primo grado ha comportato la definitiva caducazione del provvedimento monitorio, sostituendosi tale pronuncia a quella monitoria, sicché la riforma della sentenza da parte di questo Giudice d'appello non determina la reviviscenza del decreto ingiuntivo già revocato con la conseguenza che va di nuovo disposta la condanna dell'opponente al pagamento in favore del creditore.

Invero, il titolo giudiziale di definizione della controversia è costituito dalla sentenza la quale è a sua volta sostituita con effetto autonomo dalla sentenza di appello che l'ha riformata.

## VALUTAZIONE DELLA PROVA

### **Corte d'Appello, sentenza n. 13/2025 - deposito 13/01/2025**

In tema di prova testimoniale, il giudice può fondare la sua decisione sulle risultanze di prove testimoniali rese da soggetti legati ad una delle parti da rapporto di lavoro dipendente, posto che la loro attendibilità deve essere valutata in concreto, alla stregua della verosimiglianza di quanto riferito e dei riscontri derivanti dal resto dell'istruttoria. I giudici di Appello richiamavano l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione, secondo cui il solo fatto che i testi escussi siano legati ad una delle parti da un rapporto di lavoro subordinato non li rende perciò solo testi compiacenti, dal momento che eventuali rapporti di parentela o dipendenza con le parti in causa non escludono l'attendibilità dei testi, che va valutata secondo la verosimiglianza delle circostanze affermate. Nel caso di specie, la Corte di Appello rilevava che, i testi in questione, dipendenti dell'appellante, avevano dimostrato conoscenza diretta dei fatti di causa e avevano reso delle dichiarazioni concordi con quelle di altri testi escussi, per cui non vi era motivo di dubitare della loro attendibilità e della veridicità dei loro assunti.

## CODICE CIVILE

### CONTRATTO PRELIMINARE

#### Corte d'Appello, sentenza n. 117/2025 - deposito 27/02/2025

In presenza di contratti preliminari tra soggetti giuridici diversi la buona fede (art. 1176 c.c. e art. 1374 c.c.), che va commisurata come noto alla media diligenza del buon padre di famiglia, non può essere invocata utilmente, ovverosia alla parte cui fa più comodo, tradotta nella vicenda come colei che si avvale della facoltà di recesso soltanto una volta che sia stata destinataria del recesso della controparte, e che rimetta l'immobile detenuto nella disponibilità del proprietario soltanto dopo che questi si sia rivolto alla giustizia, e, quindi, con notevole ritardo. La Corte, nel ricordare che il contratto ha forza di legge solo tra le parti, ha ritenuto non scusabile l'inadempimento del contraente, il quale, obbligatosi a stipulare con taluno nell'ambito di una compravendita immobiliare (per la quale la forma scritta è necessaria *ad substantiam*), abbia preteso poi che il contratto definitivo sia stipulato tra soggetti diversi, rimanendo, tra l'altro, estraneo alla pattuizione con gli stessi, senza venirne informato e senza poter accettare il subentro di costoro, ovvero la cessione degli effetti del contratto.

Questo perché l'eventuale consenso dei contraenti alla sostituzione dell'acquirente avrebbe dovuto essere stato prestato e dimostrato per iscritto facendo parte tale elemento negoziale della c.d. puntuazione del consenso legittimamente manifestato.

### CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

#### Corte d'Appello, sentenza n. 117/2025 - deposito 27/02/2025

La c.d. "*electio amici*", fonda il consenso alla stipula dell'atto di compravendita immobiliare, giacché il secondo preliminare stipulato non risulta seguito dalla comunicazione del nominativo terzo al promittente venditore fatta in forma scritta e con le modalità indicate dall'art. 1402 c.c., consistendo in un negozio unilaterale col quale uno degli stipulanti imputa il rapporto contrattuale del primo preliminare al terzo. Ed il contratto stesso non è mai stato seguito dal contratto definitivo, nella cui sede l'indicazione avrebbe potuto farsi. Vicenda in cui la Corte ha valutato come l'aver optato da parte della promissaria del primo preliminare per la stipula di un secondo preliminare, del tutto sganciato dal primo contratto, al quale non era stato fatto alcun cenno e nel quale non era stata manifestata l'*electio amici* (ovvero la possibilità di nominare terzi quali effettivi destinatari degli effetti del contratto), deponeva nel senso di affermare la volontà della stessa (divenuta nel secondo atto parte venditrice) di procedere alla vendita eludendo gli obblighi del primo impegno negoziale. Ed anche tale elemento, unitamente agli altri desumibili dalla scansione temporale degli eventi e dalla documentazione allegata, deponeva per l'inadempimento del contratto di compravendita immobiliare a carico della promissaria acquirente.

## CONTRATTO DI COMPRAVENDITA

### Corte d'Appello, sentenza n. 75/2025 - deposito 10/02/2025

L'*actio quanti minoris* connotandosi per costituire (attraverso un vantaggio estimatorio) il riequilibrio delle prestazioni, in ciò ricomprendendo, per definizione, il riequilibrio del negozio per la mancanza di qualità promesse o per i vizi riscontrati sulla cosa, difetta del ristoro derivante dall'effetto redibitorio, raggiungibile attraverso la pronuncia di risoluzione del rapporto (artt. 1495 e 1497 c.c.) con la conseguenza che non è strada percorribile quella di ristorare un danno da "aspettativa" sulle opere che avrebbero dovuto essere state realizzate e che non lo sono state. La chiamata ed il successivo intervento di altra ditta esecutrice i lavori non rende, infatti, possibile stabilire l'eventuale misura dell'inadempimento offrendo, allo stesso tempo, la prova opposta del creditore che rende meno agevole l'esecuzione della prestazione del debitore, o ne cagiona il ritardo.

## DIRITTI FONDAMENTALI

### Corte d'Appello, sentenza n. 100/2025 - deposito 18/02/2025

Sebbene il legame coniugale crei indubbiamente un vincolo fondamentale tra due persone, permane in capo a ciascuno dei coniugi l'esercizio di alcuni diritti fondamentali che la Costituzione riconosce al singolo (e non già alla coppia), quale il diritto ad esprimere ovvero modificare la propria fede religiosa, ai sensi dell'art. 19 Cost., anche attraverso l'esercizio del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, che l'art. 32 della Costituzione e l'art. 8 CEDU collocano nell'ambito dei diritti fondamentali dell'individuo. La scelta di ciascun coniuge di individuare un amministratore di sostegno e rilasciare a terzi, e non al coniuge, le proprie direttive in caso di necessità di trasfusioni, rientra pienamente nell'esercizio del diritto all'autodeterminazione in materia sanitaria, per il quale l'art. 8 CEDU limita la possibilità di ingerenza all'ipotesi in cui essa sia prevista dalla legge e costituisca misura necessaria per la sicurezza nazionale, ordine pubblico, prevenzione dei reati, etc. Né può ritenersi che al terzo sia riconosciuto un potere di decidere liberamente al posto del disponente, essendo il terzo meramente chiamato a far rispettare gli interessi e le aspirazioni del beneficiario, espresse in un momento precedente rispetto allo stato di incapacità, tanto che, come indicato espressamente nelle DAT, le disposizioni in esse contenute non possono essere annullate e/o modificate neppure dall'amministratore di sostegno.

## DANNO PATRIMONIALE

### Corte d'Appello, sentenza n. 111/2025 - deposito 24/02/2025

In materia di quantificazione dell'indennità di esproprio, pur non esistendo un metodo di valutazione privilegiato, quello sintetico-comparativo è quello che meglio di ogni altro risponde alla perseguita finalità di accertamento del "giusto prezzo in una libera contrattazione di compravendita", poiché si basa sull'effettiva realtà del mercato per immobili di caratteristiche identiche o similari alla data di

---

---

riferimento, venendone il valore desunto da dati economici concreti, a prescindere dalla sua condizione giuridica. I giudici di Appello, in applicazione del richiamato orientamento della Suprema Corte di Cassazione, risultando impossibile stimare i terreni secondo il valore economico di trasformazione ritenevano adeguata l'adozione da parte del C.T.U. di un metodo sintetico-comparativo "corretto" dall'adozione di indici di adattamento dei prezzi presi a comparazione, quali: la valutazione dello stato di urbanizzazione dell'immobile compravenduto rispetto a quello oggetto della procedura espropriativa e conseguente incidenza sul prezzo del costo di urbanizzazione; il rapporto fra gli indici fondiari del fondo compravenduto e quello oggetto della procedura di espropriazione; la presenza di vincoli connessi con l'attuazione edificatoria, vincoli di destinazione dell'edificato e difficoltà legate allo sfruttamento edificatorio che influiscano sul valore di mercato. La Corte ha ritenuto che tali indici consentivano la migliore individuazione del valor venale dei beni espropriati, permettendo una corretta valorizzazione nel caso di specie delle particolarità che i beni oggetto d'esproprio presentavano rispetto a quelli usati quali parametro di comparazione.

## DANNO NON PATRIMONIALE

### Corte d'Appello, sentenza n.133/2025 - deposito 03/03/2025

La figura del danno da perdita parentale – quale danno di natura non patrimoniale risarcibile ex art. 2059 cc in favore dei familiari di un soggetto venuto a mancare a causa del fatto illecito altrui – è inteso quale danno che si concreta nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività e sulla condivisione, nonché sull'alterazione dei rapporti che una scomparsa di tale natura produce anche tra i superstiti (cfr. Cass. civ., ord. n. 9196/2018) e, pur dovendosi ordinariamente ritenere sussistente tra gli stretti congiunti - genitore, coniuge, fratello - un intenso vincolo affettivo ed un progetto di vita in comune (cfr. Cass. civ., sent. n. 31950/2018), il danno da perdita parentale, quale tipico danno-conseguenza, non coincide con la mera lesione del diritto, sicché lo stesso deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi oggettivi che è onere del danneggiato fornire; elementi che saranno poi valutati dal Giudice di merito, il quale è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistono uno ovvero entrambi i profili – morale, da una parte, e dinamico-esistenziale, dall'altra – di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto, vale a dire i concreti rapporti con il defunto, la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi, la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza, l'età delle parti, la personalità individuale dei danneggiati e la loro capacità di sopportazione del trauma ed ogni altra circostanza (cfr. Cass. civ., ord. n. 36297/2022).

Nella specie, in applicazione dei suddetti principi e in riforma della sentenza di primo grado, la Corte di Appello ha riconosciuto la sussistenza del diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale alla moglie, ai figli e al fratello di una persona deceduta in occasione di un sinistro verificatosi mentre era impegnato nella raccolta del tabacco, ritenendo le risultanze istruttorie idonee a provare l'effettiva sussistenza di un rapporto di natura familiare e affettiva tra il familiare defunto e la moglie e i due figli, da una parte, ed il fratello, dall'altra.

---

---

**Corte d'Appello, sentenza n.89/2025 - deposito 14/02/2025**

Utilizzando le tabelle del Tribunale di Roma non vengono disconosciuti i criteri indicati *in subiecta materia* secondo cui al danno biologico terminale, consistente in un danno da invalidità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofico), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'invalidità temporanea, nel secondo la natura peculiare del danno rende necessaria una liquidazione affidata ad un criterio equitativo puro che tenga conto dell'enormità della sofferenza psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità e la durata della consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della quantificazione del risarcimento secondo criteri di proporzionalità e di equità.

Tali criteri di calcolo - che privilegiano un sistema a punti basato sull'attribuzione al danno di un punteggio numerico a seconda della sua presumibile entità e nella moltiplicazione di tale punteggio per una somma di denaro, che costituisce il valore ideale di ogni punto, con l'applicazione di ulteriori correttivi che consentono la personalizzazione basata su cinque fattori di influenza del risarcimento, una volta ritenuta provata l'esistenza di una seria relazione affettiva -, si rinvencono nelle tabelle del Tribunale romano, e per la materia che occupa vanno ritenute aderenti e complete, giacché nella motivazione della decisione gravata si evince un giudizio di prudente temperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, di cui è stato dato adeguatamente conto, in motivazione, argomentando sul peso specifico attribuito ad ognuno di essi.

**Corte d'Appello, sentenza n.68/2025 - deposito 05/02/2025**

Nessuna delle voci di danno considerate ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da lesione dell'integrità psicofisica può considerarsi ricompresa ovvero assorbita dall'ulteriore danno da perdita del rapporto parentale. Ciò in quanto non vi è alcuna coincidenza fra i due pregiudizi, pur entrambi espressione del danno non patrimoniale sofferto *iure proprio* in seguito al decesso del familiare. La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce, dunque, una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'articolo 29 e nell'articolo 32 della Costituzione. Ancorché le due voci di danno traggano origine dal medesimo evento luttuoso e afferiscano alla medesima categoria, generale ed onnicomprensiva, del danno non patrimoniale, la loro risarcibilità si fonda, infatti, su pregiudizi completamente differenti, attendendo l'una -la risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale- alla lesione del rapporto parentale e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e/o morale correlato alla perdita delle possibilità di godimento della relazione personale con il familiare deceduto, e l'altra - la risarcibilità del danno da lesione dell'integrità psico-fisica - alla lesione del bene salute autonomamente sofferta dal familiare superstite e, quindi, al pregiudizio dinamico-esistenziale e morale correlato alla malattia psichica insorta e cronicizzata in seguito alla perdita del familiare.

## RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA

### Corte d'Appello, sentenza n. 70/2025 - deposito 05/02/2025

L'affermazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale nei confronti del cliente per il negligente svolgimento dell'attività professionale onera l'attore della prova, non soltanto del comportamento imperito, negligente o imprudente del professionista e del suo rapporto causale con la preclusione dell'iniziativa giudiziaria, ma anche della prova del fatto che, se fosse stata correttamente intrapresa, l'iniziativa giudiziaria avrebbe avuto, secondo giudizio prognostico, in prospettiva *ex ante* ed applicando la regola probatoria del più probabile che non, ragionevoli probabilità di accoglimento.

## CONTRATTO DI APPALTO

### Corte d'Appello, sentenza n. 104/2025 - deposito 19/02/2025

In tema di appalto, la richiesta di notevoli e importanti variazioni delle opere, avanzata in corso di esecuzione dei lavori dal committente, comporta la sostituzione consensuale del regolamento contrattuale in essere e il venir meno del termine di consegna e della penale per il ritardo originariamente pattuiti. L'efficacia della penale è tuttavia conservata soltanto se le parti fissano di comune accordo un nuovo termine mentre, in mancanza, grava sul committente, che intenda conseguire il risarcimento del danno da ritardata consegna dell'opera, l'onere di fornire la prova della colpa dell'appaltatore.

Nella fattispecie, la società appaltatrice-appellante lamentava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui aveva accolto, tra le altre, la domanda di condanna al pagamento della penale per il ritardo. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 9152/2019 e ord. n. 12396/2024), che cedeva a carico della società committente - parte attrice in relazione alla domanda riconvenzionale volta ad ottenere, applicando la penale contrattualmente prevista, il risarcimento del preteso danno da ritardo nella consegna dell'opera - l'onere di provare la colpa dell'appaltatrice, prova che però non era stata fornita: dall'esame del contenuto dei due ordini e delle interlocuzioni intercorse fra le parti - dai quali è emerso che, ad un certo punto, era stata pattuita l'esecuzione di numerosi e rilevanti interventi extra-contratto, posto che le lavorazioni indicate nel secondo ordine di acquisto erano rappresentate da interventi relativi a diverse parti dell'impianto di essiccamento siviere e tali da incidere notevolmente sulla funzionalità di esso - si desumeva invece che il termine di consegna originariamente pattuito era venuto meno.

## CONTRATTI BANCARI

### Corte d'Appello, sentenza n. 120/2025 - deposito 27/02/2025

Il correntista che agisce in giudizio con azione di accertamento negativo del saldo del conto corrente o di ripetizione dell'indebitato è onerato, in applicazione degli ordinari criteri di riparto sanciti dall'art. 2697 c.c., di fornire la prova dei propri assunti e produrre la documentazione posta a base delle proprie richieste.

---

---

Questi, pertanto, assunta l'esistenza del contratto scritto di conto corrente, avrà l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativi dei pagamenti, mediante la produzione del contratto, giacché è attraverso tale scritto che dimostra la mancanza delle pattuizioni intercorse tra le parti o la nullità di esse.

Tale principio di carattere generale, sempre operante ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, si presta ad essere diversamente modulato con riferimento all'ipotesi in cui l'attore in ripetizione abbia allegato il mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta e tale allegazione sia contestata dall'istituto di credito.

In tale ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo alla banca convenuta di darne positivo riscontro.

Nella fattispecie, la Corte di Appello, accoglieva il gravame proposto dal correntista che aveva tempestivamente dedotto la mancanza di forma scritta del contratto.

I giudici di Appello, rilevato il difetto della prova scritta del contratto di conto corrente e, quindi, delle pattuizioni intercorse tra le parti, rideterminavano il saldo del conto corrente dal quale espungevano tutte le somme addebitate dalla Banca al correntista sia a titolo di interessi convenzionali, eccedenti il tasso legale, sia a titolo di commissioni di massimo scoperto, anatocismo e spese per le operazioni effettuate.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 83/2025 - deposito 12/02/2025**

In tema di mutuo bancario, a tasso fisso con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.

Nella fattispecie, la società correntista-odierna appellante impugnava la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non aveva accolto, tra le altre, la domanda di nullità dei contratti di mutuo per mancata esplicitazione del regime d'interesse (con eventuale effetto anatocistico). I Giudici d'Appello rilevavano, secondo quanto affermato dal recente arresto della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. sent. n. 15130/2024), che nessuna indeterminatezza è riscontrabile nel sistema del c.d. ammortamento alla francese in ragione del fatto che in ciascuna delle rate costanti la quota capitale aumenta progressivamente, mentre la quota degli interessi progressivamente decresce, sicché gli interessi vengono comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche su interessi scaduti.

### **Corte d'Appello, sentenza n. 72/2025 - deposito 07/02/2025**

In tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto.

Nella fattispecie, la Corte di Appello rigettava il gravame proposto dalla parte, rilevando che la mancata o inesatta indicazione dell'ISC, integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela) può dar suolo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale della banca, nella fattispecie neppure dedotta.

## QUERELA DI FALSO

### Corte d'Appello, sentenza n. 130/2025 - deposito 03/03/2025

La parte che fa valere la falsità di un documento è tenuta ad indicare nella querela di falso, a pena di nullità *ex art. 221, co. 2, cpc*, gli elementi e le prove della falsità, non potendo essere dedotti nuovi elementi successivamente alla proposizione della querela stessa.

Nella specie, la società querelante-appellante impugnava la decisione del Tribunale per aver dichiarato l'inammissibilità della querela di falso. I Giudici di Appello rilevavano, secondo quanto ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 10874/2018, ord. n. 27408/2023 e ord. n. 2126/2019), che l'atto con il quale viene proposta querela di falso deve contenere, ai sensi dell'art. 221, co. 2, cpc, a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità, non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente, salvo che - ma non è questo il caso di specie - tale falsità sia rilevabile *ictu oculi* dal documento impugnato e non occorranno particolari indagini per accertarla e che la prova univoca della falsità del documento impugnato deve essere fornita dal querelante perché possa pervenirsi all'accoglimento della relativa domanda. Nel caso in esame, la Corte d'Appello rigettava il gravame in quanto la società querelante non aveva fornito alcun elemento di prova idoneo a rendere dubbia la sottoscrizione del proprio legale rappresentante in ragione del fatto che: non aveva indicato con precisione né gli elementi della falsità né i singoli documenti relativamente ai quali aveva addotto la falsità; né aveva prodotto, al fine di corroborare il carattere apocrifo della sottoscrizione, eventuali scritture comparative del legale rappresentante; né infine, per quanto attiene all'indicazione delle prove, la società aveva in alcun modo assolto al suo onere, essendosi la stessa limitata a richiedere l'ammissione di una prova testimoniale senza neppure chiarire su quali specifiche circostanze di fatto andassero interrogati i testi e a sollecitare una CTU calligrafica.

## IMMIGRAZIONE

### Corte d'Appello, sentenza n. 81/2025 - deposito 12/02/2025

Ritenuti sussistenti i motivi di ordine pubblico di cui all'art. 13, comma 1, TUI, questi vanno posti in bilanciamento con altri interessi meritevoli di tutela dello straniero, quali la durata della sua permanenza sul territorio e i suoi legami con la nazione ospitante, come previsto dai principi europei in materia. In questa prospettiva, tanto più lo straniero risulterà socialmente integrato, tanto più elevata dovrà essere la prognosi di pericolosità per giungere a un provvedimento espulsivo o al rifiuto di concedere un titolo di soggiorno.

---

---

## CORTE D'APPELLO PERUGIA - SEZ. LAVORO

### PREVIDENZA - T.F.R.

#### Corte d'Appello, sentenza n. 3/2025 - deposito 17/02/2025

In materia di accesso al Fondo INPS di garanzia per il t.f.r, nel caso in cui il datore di lavoro non sia assoggettabile a fallimento, il lavoratore interessato deve provare di avere previamente tentato l'azione esecutiva individuale in modo serio ed adeguato, usando cioè l'ordinaria diligenza. Nel caso di specie, la Corte, confermando con diversa motivazione il rigetto della domanda di accesso al Fondo di garanzia pronunciata dal Tribunale, ha escluso, seguendo la ragione più liquida, che, a prescindere dall'assoggettabilità o meno del datore di lavoro a fallimento, che l'azione esecutiva tentata dall'ex dipendente per il recupero del TFR fosse sufficiente a integrare le condizioni prescritte dall'art. 2 della L. n. 297/1982: ha infatti rilevato la Corte che il lavoratore, legato al suo ex datore di lavoro da vincolo di parentela, aveva tentato il solo pignoramento mobiliare, per di più con un solo accesso presso un luogo diverso dall'indirizzo di residenza del suo ex datore di lavoro- dove, invece, aveva provveduto a notificare il decreto ingiuntivo ed il precetto- e aveva ommesso di ricercare l'esistenza di crediti verso terzi utilmente pignorabili, al di fuori dei beni immobili già assoggettati ad altre procedure esecutive.

### PREVIDENZA - OBBLIGO ISCRIZIONE CASSA PREVIDENZIALE

#### Corte d'Appello, sentenza n. 19/2025 - deposito 19/02/2025

In materia di obbligo di iscrizione ad INARCASSA del soggetto che sia iscritto all'ordine degli ingegneri ed eserciti un'attività libero-professionale con carattere di continuità, fatta presumere dalla titolarità di partita i.v.a., grava in capo al professionista che agisca per l'accertamento negativo del proprio obbligo nei confronti dell'ente previdenziale di categoria l'onere di portare in giudizio la prova della non inerenza dell'attività concretamente esercitata all'attività professionale intesa in senso lato, vale a dire in modo da ricomprendere tutte quelle competenze professionali richiedenti l'utilizzo del patrimonio culturale proprio degli iscritti all'ordine professionale, la quale appunto comporta l'obbligo di iscriversi alla cassa, ai sensi dell'art. 21, comma 5, L. 6/1981. Nel caso specifico - in cui la ingegnere rivestiva (anche) l'incarico di amministratore di una s.r.l. il cui oggetto sociale comprendeva (fra le altre cose) l'attività ingegneristica di realizzazione, in favore di terzi committenti, di sistemi di gestione ai fini della certificazione di qualità -, in base ai criteri generali di ripartizione dell'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 cod. civ. ed al principio di "vicinanza della prova" che ne costituisce una specificazione, era onere della parte chiamata a confutare la sussistenza dell'obbligo di iscrizione alla cassa previdenziale di categoria, dimostrare che la società commerciale non svolgesse attività riservata alla professione ordinistica ovvero che all'interno dell'organigramma societario ella si limitasse a svolgere esclusivamente attività amministrativa, senza essere coinvolta in quella di tipo - *latu sensu* - professionale.

**PREVIDENZA – SPESE DI LITE****Corte d'Appello, sentenza n. 9/2025 - deposito 03/02/2025**

Secondo l'insegnamento espresso in funzione nomofilattica dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 32061 del 2022, a composizione dei diversi orientamenti che le sezioni semplici avevano espresso nel tempo, la fattispecie della soccombenza reciproca va circoscritta all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale.

Le sezioni unite hanno dunque confermato, anche per il caso dell'accoglimento solo parziale dell'unica domanda svolta dall'attore, il potere discrezionale del giudice di regolare le spese con compensazione in misura totale o anche parziale, a mente dell'art. 92, secondo comma C.p.C..

La discrezionalità del giudice va in tale ambito esercitata tenendo conto di tutti gli elementi forniti in giudizio dalle parti, alla luce del principio di causalità secondo il quale i costi del processo devono essere sopportati dalla parte che con il suo comportamento ha reso necessaria l'attività del giudice ed ha occasionato le spese del suo svolgimento (cfr. Corte Cost., sent. n. 135 del 1987)".

Nel caso di specie, confermando la decisione del primo giudice di compensazione integrale delle spese tra le parti, la Corte ha valorizzato la circostanza che la parte ricorrente aveva dato avvio ad un giudizio incentrato su una pretesa- l'estinzione di qualunque debito per maturata prescrizione- rivelatasi del tutto infondata e sulla quale il convenuto INPS era stato chiamato a difendersi. L'ottenuto riconoscimento di un debito inferiore rispetto a quello originario non era stato determinato dall'accertamento della fondatezza delle ragioni sottese alla pretesa avanzata con la domanda e quindi da un suo parziale accoglimento, ma soltanto per l'effetto di un sopravvenuto sgravio parziale delle pretese contributive da parte di INPS, dimostratosi del tutto indipendente dalle ragioni della proposta opposizione. Pertanto, condivisibilmente il Tribunale nel regolare le spese del giudizio aveva tenuto conto dell'effettiva riduzione del debito originario, avvenuta attraverso il provvedimento di sgravio adottato da INPS dopo l'introduzione del giudizio e contestualmente dell'accertata infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, giungendo a compensare integralmente le spese di lite ai sensi del disposto di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c..

**PREVIDENZA – OBBLIGO ISCRIZIONE CASSA PREVIDENZIALE****Corte d'Appello, sentenza n. 5/2025 - deposito 24/02/2025**

L'Ordinanza n. 112 del 26 maggio 2022 del Ministero dell'istruzione, cui la L. 124 del 1999 ha demandato la regolamentazione delle graduatorie da utilizzare tanto per l'inserimento in ruolo (per la percentuale non riservata ai periodici concorsi per titoli ed esami), quanto per il conferimento delle

---

---

supplenze, ha previsto due fasce, collocate in sequenza e rispettivamente corrispondenti agli aspiranti già in possesso del titolo di specializzazione e a quelli che ancora tale titolo non abbiano conseguito.

La medesima fonte normativa secondaria ha riconosciuto espressamente, nell'ambito di vigenza temporale della graduatoria, valore all'acquisizione del titolo entro la data del 30 giugno 2023, individuando ad hoc un elenco aggiuntivo alla prima fascia in cui collocare tali aspiranti.

Ne consegue che con riferimento al secondo anno di vigenza della graduatoria (anno scolastico 1.9.2023-31.8.2024) tali aspiranti vengono a trovarsi certamente in situazione del tutto identica a quella degli aspiranti già collocati in prima fascia.

L'inserimento dell'elenco aggiuntivo in coda alla prima fascia si rivela in contrasto con il criterio del merito che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 41/2011, ha individuato come principio cardine della disciplina dettata dalla legge n. 124 del 1999 in materia di conferimento degli incarichi di docenza. La valorizzazione del mero dato formale della maggiore anzianità nel conseguimento del titolo di specializzazione per l'inserimento nella prima fascia andrebbe ad introdurre una disciplina irragionevole che comporta, a parità di titolo abilitante, l'ingiustificato sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica".

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la sentenza di primo grado, riconoscendo in favore del docente, inserito nell'elenco aggiuntivo alla GPS per il biennio 2022-2024 con il punteggio di 77 punti, il diritto ad essere inserito per l'anno scolastico 2023-2024 con tale punteggio "a pettine" rispetto agli iscritti nella prima fascia ai fini delle assegnazioni a tempo determinato.

## **PUBBLICO IMPIEGO**

### **Corte d'Appello, sentenza n. 16/2025 - deposito 12/02/2025**

Il percorso di formazione e prova di durata annuale a cui è subordinata l'effettiva immissione in ruolo del personale docente ai sensi dell'art. 1 co. 115, L. 13.07. 2015 n. 107, è regolamentato dal D.M. n. 850 del 27.10.2015 in modo tale da lasciare all'interessato la facoltà di eleggere fra offerte formative concorrenti, comunque capaci di garantire il raggiungimento degli standard professionali stabiliti. Tale periodo è inquadrato dalla norma generale di riferimento di cui all'art. 2096, co. 2, c.c., secondo il quale, "l'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova", che sottintende la soggezione delle parti, anche nella fase prodromica del rapporto, ai principi di correttezza e di buona fede, alla cui trasgressione consegue l'obbligo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidabile in via equitativa, nel caso di comprovate condotte ostruzionistiche fraposte malignamente dal dirigente scolastico all'utile compimento del periodo di prova da parte del neo-assunto insegnante di sostegno.

---

---

## FOCUS: IMMIGRAZIONE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto la materia dell’immigrazione, in particolare i requisiti necessari ai fini dell’ottenimento della protezione umanitaria da parte dello straniero, i presupposti idonei alla revoca della carta di soggiorno per familiari e cittadini dell’UE rilasciata al ricorrente, le condizioni ostative per il rilascio del permesso di soggiorno, l’applicazione del principio dell’abuso del diritto ai fini del mancato rilascio della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione, la prognosi di pericolosità ai fini dell’adozione di un provvedimento espulsivo.

In tema di **requisiti necessari ai fini dell’ottenimento della protezione internazionale** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 498 - deposito 29/09/2022](#) in cui la Corte d’Appello ha affermato che al fine di riconoscere la protezione umanitaria, la situazione di integrazione deve essere effettiva e connotata dal carattere della serietà, posto che al contrario si tratterebbe solo di mere intenzioni personali del richiedente, rimaste allo stato potenziale: i richiedenti la protezione umanitaria, dunque, devono dimostrare di aver ottenuto un lavoro e quindi di essere in condizioni di mantenersi economicamente ed avere una vita dignitosa in Italia;

Con riguardo ai **presupposti idonei alla revoca della carta di soggiorno per familiari e cittadini dell’Ue** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 137 - deposito 28/02/2023](#) secondo cui il carattere fittizio del matrimonio costituisce presupposto idoneo alla revoca della carta di soggiorno per familiari e cittadini dell’UE rilasciata al ricorrente proprio in qualità di coniuge e la natura fittizia può essere desunta da plurimi elementi sintomatici documentati dall’Amministrazione quale ad esempio l’allontanamento del ricorrente dalla moglie poco tempo dopo il rilascio materiale della carta di soggiorno;

Con riferimento alle **condizioni ostative per il rilascio del permesso di soggiorno** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 233/2024 - deposito 09/04/2024](#) in cui i Giudici di Appello hanno evidenziato che la pericolosità sociale costituisce condizione ostativa al rilascio del permesso di soggiorno e può dirsi integrata nel caso in cui lo straniero abbia commesso reati gravi e non comuni, che dunque appaiano indicatori di un peculiare profilo di pericolosità;

In merito all’**applicazione del principio dell’abuso del diritto ai fini del mancato rilascio della Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 379/2024 - deposito 28/05/2024](#) in cui la Corte ha affermato che ai fini del rilascio della “Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione” di cui all’art. 10 D.Lgs. 30/2007 non è richiesto il requisito dell’effettiva convivenza tra lo straniero e il cittadino comunitario che hanno contratto matrimonio, salve le conseguenze dell’accertamento di un matrimonio fittizio la cui fittizietà può essere dimostrata da diversi indizi, integranti un abuso del diritto, quali la mancata convivenza tra i coniugi senza plausibili ragioni, ma anche la mancata conoscenza, da parte del richiedente, dell’attività lavorativa

del coniuge o dell'ubicazione della casa di famiglia ed il fatto che l'immobile dove la coppia aveva formalmente fissato il proprio domicilio;

Con riguardo alla **prognosi di pericolosità ai fini dell'adozione di un provvedimento espulsivo**, si veda Corte d'Appello, sentenza n. 81/2025 - deposito 12/02/2025 contenuta in questo notiziario in cui ritenuti sussistenti i motivi di ordine pubblico di cui all'art. 13 questi andranno bilanciati con gli altri interessi ritenuti meritevoli di tutela con l'aggiunta che tanto più lo straniero risulterà socialmente integrato, tanto più elevata dovrà essere la prognosi di pericolosità per giungere a un provvedimento espulsivo o al rifiuto di concedere un titolo di soggiorno.